

Regolamento Fondo funebre della Fondazione Turco-Islamica per la Svizzera (TIFS)

La Fondazione Turco-Islamica per la Svizzera (TIFS) gestisce un fondo funebre. Il fondo sostiene gli sforzi compiuti per trasportare nel paese d'origine le persone decedute e fornire assistenza dal punto di vista religioso ai familiari in conformità al punto 2.2.I dell'atto di costituzione della TIFS.

Per poter impiegare tale fondo funebre in modo funzionale, la TIFS dipende dai propri donatori.

In conformità al punto 8.2 dell'atto di costituzione della TIFS, ai fini dell'organizzazione e delle prestazioni collegate al fondo funebre il Consiglio di fondazione emana il seguente

Regolamento

A. Aspetti generali

1. La TIFS eroga le prestazioni collegate al fondo funebre senza alcun obbligo legale. Le prestazioni e i servizi forniti con le risorse del fondo funebre vengono erogati nell'ambito delle possibilità tecniche, finanziarie e di personale della TIFS.
2. Il fondo funebre non ha status assicurativo. Le prestazioni e i servizi forniti con le risorse del fondo funebre sono erogati a discrezione del Consiglio di fondazione a fini di pubblica utilità.

B. **Donazioni**

3. Possono effettuare donazioni alla TIFS tutte le persone fisiche che vivono in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein con status di soggiorno a tempo indeterminato.

In via eccezionale anche i turisti in visita in Svizzera possono effettuare donazioni alla TIFS.

4. Le persone che desiderano effettuare donazioni alla TIFS devono presentare una specifica richiesta scritta alla Direzione. È a discrezione della Direzione accettare o meno la richiesta; non sussiste alcun diritto legale in tal senso.

5. I donatori ricevono un certificato di donazione che, nel caso delle famiglie, è intestato a nome della persona che ha firmato la richiesta alla TIFS; il certificato non è trasferibile.

6. In caso di uso indebito del certificato, la Direzione può revocare lo status di donatore. In tal caso non sussiste alcun diritto al rimborso del contributo di adesione e/o annuo.

7. I donatori possono beneficiare delle prestazioni collegate alle risorse del fondo funebre non prima di un termine di 90 giorni dal pagamento del contributo di adesione. In caso di decesso per catastrofi naturali, atti di violenza o incidenti, tale periodo viene ridotto a 3 giorni dal pagamento del contributo di adesione.

8. In caso di decesso durante tale periodo non sussiste alcun diritto alle prestazioni del fondo funebre, né al rimborso del contributo di adesione e/o annuo.

9. La persona che non intende rinnovare la propria adesione dovrà comunicarlo per iscritto al Consiglio di fondazione della TIFS; lo status di donatore si estingue in ogni caso con il mancato pagamento del contributo annuo.
10. Il coniuge e i figli minorenni del donatore cui è intestato il certificato possono ugualmente beneficiare delle prestazioni collegate alle risorse del fondo funebre, a condizione che vivano in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
11. Il donatore deve comunicare alla Direzione della TIFS eventuali variazioni (indirizzo, stato civile, nascite, status di soggiorno, ecc.) entro 30 giorni.
12. Il coniuge divorziato e i figli maggiorenni di un donatore possono richiedere, entro 90 giorni dalla sentenza di divorzio o dal raggiungimento della maggiore età, un nuovo status di donatore senza contributo di adesione e senza periodo di attesa.
13. I familiari che non vivono in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e che non hanno uno status di soggiorno a tempo indeterminato non possono beneficiare delle prestazioni collegate alle risorse del fondo funebre.

c. **Contributi**

14. I donatori versano al fondo funebre un contributo di adesione una tantum basato sull'età e un contributo annuo.
15. La Direzione della TIFS può modificare in qualsiasi momento l'importo del contributo annuo previsto per il fondo funebre.
16. Di seguito sono indicati i contributi previsti dalla TIFS per il fondo funebre:
 - Età 18-30 > contributo di adesione CHF 0. - + contributo annuo
 - Età 31-40 > contributo di adesione CHF 120. - + contributo annuo
 - Età 41-50 > contributo di adesione CHF 200. - + contributo annuo
 - Età 51-60 > contributo di adesione CHF 250. - + contributo annuo
 - Età 61-70 > contributo di adesione CHF 400. - + contributo annuo
 - Oltre 71 anni > contributo di adesione CHF 750. - + contributo annuo

Tali contributi sono da intendersi sempre come elargizioni volontarie (donazioni) e non assegnano al donatore alcuna pretesa legale verso le prestazioni del fondo funebre o a quelle di terzi incaricati dal fondo funebre.

La TIFS sostiene le persone nel quadro degli scopi e dei regolamenti della stessa e nell'ambito delle proprie possibilità finanziarie e di personale.

La TIFS può ringraziare i donatori indicandone il nome, il logo (aziendale) e l'importo della donazione in forma neutra, senza carattere pubblicitario, nelle proprie pubblicazioni (rendiconti d'esercizio, relazioni degli amministratori, rapporti di gestione ecc.) e/o sul proprio sito.

È escluso il collegamento del nome del donatore al suo sito web.

17. Come ringraziamento per il sostegno ricevuto, la Direzione della TIFS può esonerare del tutto o in parte i donatori e i loro familiari dalle spese relative alle prestazioni del fondo funebre/o a quelle di terzi.

d. Procedura in caso di decesso

18. Nel caso di un decesso, il donatore o un familiare devono darne comunicazione alla Direzione della TIFS (numero di telefono 044 242 77 47) e trasmettere all'impresa di pompe funebri indicata dalla TIFS i seguenti documenti:

- passaporto del/la defunto/a
- carta d'identità del/la defunto/a

- certificato di nascita del/la defunto/a
- certificato internazionale di matrimonio (se coniugato/a)
- certificato di morte rilasciato da un medico con indicazione della causa del decesso
- certificato di rilascio della salma in caso di incidenti e cause di morte non chiare
- autorizzazione alla sepoltura
- autorizzazione al trasporto della salma all'estero

19. Non si rimborsano le spese derivanti dalla mancata presentazione di documenti.

E. **Prestazioni e servizi del fondo funebre**

20. Il fondo funebre può rimborsare le spese delle seguenti prestazioni, erogate anche dai terzi autorizzati dal Consiglio di fondazione:

- spese di abluzione della salma
- spese per il vestiario della salma
- spese di composizione della bara
- spese di trasporto della salma al luogo di sepoltura per via aerea o via terra
- Per la sepoltura al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein: spese di trasporto fino a un aeroporto presso il luogo di sepoltura (in tutto il mondo)
- spese di viaggio fino al luogo di sepoltura (in Europa) per due familiari del/la defunto/a

21. Il fondo funebre **non** copre i seguenti costi:

- spese del funerale
- spese di manutenzione della tomba
- spese dall'aeroporto di destinazione al di fuori della Svizzera o della Turchia

22. La TIFS e i suoi organi non rispondono in alcun caso delle conseguenze di eventuali ritardi o interruzioni del trasporto, né di altri danni conseguenti all'erogazione delle prestazioni del fondo funebre.

F. Decesso al di fuori della Svizzera

23. Se il donatore decede nel proprio paese d'origine, il fondo funebre può rimborsare le spese di viaggio a due familiari fino al luogo di sepoltura.
24. Se il donatore decede durante il hajj/la umra o al di fuori della Svizzera e del paese d'origine, la TIFS può versare ai familiari un contributo di max. CHF 500.00 senza i documenti di spesa, e di max. CHF 5000.00 con i documenti di spesa.

G. Dati e protezione dei dati

25. Il donatore si impegna a mettere a disposizione della TIFS, quale titolare del fondo funebre, i dati e le relative variazioni (indirizzo, stato civile, figli minorenni ecc.) necessari all'erogazione delle prestazioni del fondo funebre e/o di quelle dei terzi incaricati dallo stesso. Il donatore dichiara di accettare il trattamento dei dati da parte della TIFS e/o dei terzi incaricati dal fondo funebre a livello nazionale e internazionale, a condizione che tale trattamento sia attinente alle prestazioni del fondo funebre e/o a quelle dei terzi incaricati dallo stesso.

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale della TIFS il 9 dicembre 2017 Zurigo.